

N. R.G. 333/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO



La Corte, composta dai sigg. magistrati:
dott. Carlo Coco Presidente
dott. Valeria Vaccari Consigliere rel.
dott. Marcella Angelini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di II Grado iscritta al n. r.g. 333/2022 promossa da:

RESIDENZA I GIRASOLI SRL (C.F. 02643460401), con sede in Predappio (FC) via San Demetrio 35 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura agli atti del fascicolo telematico dall'avv. SPAGNOLI CARLO e dall'avv. FERRINI MILENA ed elettivamente domiciliata in FORLÌ VIA BRUNI 1 presso i difensori

APELLANTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per procura agli atti del fascicolo telematico dall'avv. VESTINI RENATO, dall'avv. LAMANNA ANTONELLO, dall'avv. LEZZI ROBERTA, dall'avv. LUPOLI MARIA GIUSEPPINA, dall'avv. CIARELLI ANNA PAOLA, dall'avv. MANZI ORESTE ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GRAMSCI 6 presso l'UFFICIO LEGALE della SEDE PROVINCIALE INPS

APELLATO

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte appellante come da pag. 22-23 del ricorso in appello

Conclusioni di parte appellata come da pag. 2 della memoria di costituzione in appello

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato avanti al Tribunale di Forlì Residenza I Girasoli s.r.l. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito 34520190000967272000 intimante il pagamento di € 33.858,75 per il periodo novembre 2015 – giugno 2018 con riferimento al verbale di accertamento per obbligazione contributiva n. FC00000/2018-402-01 del 20/8/2018 notificato il 31/8/2018, già separatamente impugnato, con il quale era stata contestata l'elusione dell'art. 1 comma 178 e ss. legge 208/2015 per

pagina 1 di 7

quanto concerne l'assunzione dei lavoratori Kiril Minev, Griglicka Nina Jadwiga, Jaroszynska Halina Boguslawa, Biondi Monica in precedenza occupati presso la Cooperativa Sociale I Girasoli con identità di mansioni e impiego nella medesima struttura residenziale per anziani.

Lamentava, quanto al verbale sotteso all'avviso di addebito, carenza di accertamento in concreto, violazione dell'onere della prova e difetto di motivazione.

Nel merito assumeva poi che le circostanze oggetto di contestazione nel verbale per giustificare la supposta elusione ovvero che Cristina Bonavita, socia al 50% con il fratello nella s.r.l. Residenza I Girasoli, gestore di una casa di riposo, era stata nel periodo dal 25/8/2011 al 21/7/2014 presidente e poi fino al 23/12/2014 vicepresidente della Cooperativa Sociale I Girasoli, società a cui era stata affidata la gestione di parte della stessa casa di riposo con proprio personale, non integrassero alcuna delle ipotesi disciplinate dalle legge come escludenti il diritto alla fruizione dello sgravio contributivo. Evidenziava, oltre che l'autonomia tra le due persone giuridiche, la intervenuta dismissione di ogni incarico da parte della Bonavita nella cooperativa il 18/11/2014 per rassegnate dimissioni, e ciò oltre un anno prima dei fatti contestati, e il suo ruolo di mera detentrica di quote nella Residenza I Girasoli s.r.l..

Concludeva chiedendo dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito opposto dichiarando nulla dovuto per il titolo azionato e in subordine chiedeva rideterminare l'esatto importo delle somme dovute nei limiti di quanto provato e dimostrato in corso di causa.

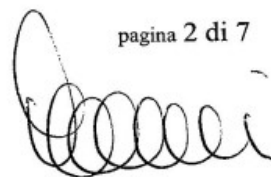
Si costituiva in giudizio INPS che, contestata la ricorrenza dei vizi formali denunciati, nel merito rilevava come, con riferimento ai benefici contributivi, l'onere della prova fosse ad esclusivo carico della parte che ne intendeva usufruire. Rilevava come lo sgravio contributivo fosse stato operato in assenza dei presupposti di legge introdotti dall'art. 1 comma 118, legge 190/2014 per il quale era previsto che le nuove assunzioni dovessero essere attivate al fine di promuovere forme di occupazione stabile.

Osservava *"Dall'accertamento ispettivo è emerso in particolare quanto segue:*

- 1.- la SRL RESIDENZA I GIRASOLI è stata costituita con atto del 14/12/1998 e gestisce un centro di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, con assistenza medico sanitaria.*
- 2.- i soci al 50% sono BONAVIDA Maurizio, nominato anche amministratore unico dal 1998, e BONAVIDA Maria Cristina.*
- 3.- la COOPERATIVA SOCIALE I GIRASOLI a rl è stata costituita in data 22/05/2003 per svolgere attività di gestione del centro di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, con assistenza medico sanitaria.*
- 4.- Bonavita Cristina ha occupato il ruolo di presidente del consiglio d'amministrazione della Cooperativa per il periodo dal 25.08.2011 al 23.12.2014 e dal 21.07.2014 assume la carica di vice presidente del consiglio d'amministrazione.*
- 5.- in data 05/08/2004, è stato stipulato un contratto di affitto d'azienda tra la Cooperativa Sociale I Girasoli a rl e la Residenza I Girasoli Srl (già Immobiliare 99 Srl), con cui quest'ultima ha concesso in affitto alla Cooperativa, la propria azienda costituita dalla casa di Riposo sita nel comune di Predappio, Via San Demetrio 35-37, comprendente l'immobile nel quale viene svolta l'attività con tutte le relative attrezzature, impianti, macchinari, mobili e arredi;*
- 6.- la Cooperativa Sociale I Girasoli a rl con proprio personale, in base al contratto stipulato, ha gestito l'attività all'interno della casa di riposo".*

Rilevava inoltre come tutti i lavoratori di cui al verbale fossero dapprima dipendenti a tempo indeterminato della Cooperativa sociale I Girasoli e fossero quindi divenuti, senza soluzione di continuità, dipendenti a tempo determinato della Residenza I Girasoli s.r.l. e quindi, dopo una prima proroga, assunti a tempo indeterminato dalla detta s.r.l. usufruendo degli sgravi di cui alla legge 208/2015, pur continuando a prestare l'attività lavorativa presso la medesima residenza per anziani in Predappio.

Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto la declaratoria di debenza delle somme portate dall'avviso di addebito opposto, in subordine chiedeva



determinare la maggiore o minore somma dovuta in relazione ai periodi contributivi di cui al decreto opposto.

Il primo giudice, senza esperimento di attività istruttoria, respingeva la domanda.

Respinte le questioni formali levate, osservava come nel caso di specie fossero evidentemente ravvisabili elementi attestanti il collegamento tra aziende, quali identità di sede e di attività, nonché il comune riferimento soggettivo degli assetti proprietari, essendo la Bonavita ancora socia nel 2018, come inoltre identico fosse l'impiego dei lavoratori con riproposizione dell'attività in senso economico-imprenditoriale senza che potesse farsi riferimento, quanto alla nuova assunzione, alla finalità di promuovere forme di nuova occupazione stabile.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello Residenza I Girasoli s.r.l..

Col primo motivo denunciava contraddittorietà della sentenza laddove, quanto ai vizi formali, aveva sostenuto la relativa estraneità all'oggetto del giudizio assumendo che, a contrario, i vizi denunciati si ripercuotevano sulle stesse ragioni dell'impugnazione e dell'accertamento richiesto posto che l'assoluta carenza motivazionale del verbale notificato e la carenza di accertamento in concreto erano alla base dell'avviso impugnato.

Col secondo motivo contestava l'onere della prova come modulato in sentenza a carico della parte, dovendo a contrario questo essere posto a carico di INPS laddove era lo stesso istituto ad avere riconosciuto la ricorrenza formale di tutti i presupposti per lo sgravio con l'effetto che l'onere della prova a carico della parte datoriale doveva dirsi assolto, mentre gravava sull'INPS la prova dell'esistenza di fatti sostanziali difformi che solo allorché provati avrebbero devoluto al datore di lavoro la prova di fatti positivi contrari a tali elementi.

Osservava come il verbale facesse esclusivo riferimento alla figura di Maria Cristina Bonavita e al suo ruolo assunto nella cooperativa, circostanza di per sé inidonea alla prova della precostituzione artificiosa volta a godere dei benefici in questione, dovendo essere indagata la complessiva operazione economica scelta dalle parti per fare emergere il fine illecito determinate diretto alla violazione dello scopo della norma, nel caso di specie non indagata.

Rilevava poi come comunque il primo giudice avesse omesso di valutare gli elementi escludenti il collegamento, pure documentati in atti dalla società, e indicato in maniera erronea in sentenza l'anno di dimissioni dalla carica di Vicepresidente e dalla posizione di socia della Bonavita individuandolo nel 2018 piuttosto che nel 2014 come di fatto avvenuto, sicché al momento della operazione contestata neppure la predetta rivestiva la qualifica di socia come viceversa affermato.

Denunciava quindi come il primo giudice non avesse valutato come la natura di cooperativa della società di per sé escludeva una possibile forma di controllo o di dominio da parte della Bonavita avendo ogni socio un voto a prescindere dalla quota societaria o dal numero di azioni possedute.

Rimarcava come dovesse altresì escludersi la ricorrenza della stessa realtà intesa in senso economico imprenditoriale come affermato dal primo giudice atteso che, a contrario, emergeva dalla istruttoria che la Residenza I Girasoli s.r.l. era stata diffidata dalla Cooperativa e addirittura chiamata in causa, che nessuno dei consiglieri della cooperativa all'epoca dei fatti avesse rapporti con la Residenza I Girasoli s.r.l., che all'inizio del 2017 il presidente della cooperativa aveva comunicato alla residenza il carattere irreversibile della crisi in cui la cooperativa si dibatteva e la conseguente interruzione del servizio, circostanza che aveva indotto la Residenza, a seguito di accordi sindacali, a farsi carico dei lavoratori ancora impegnati presso la casa di riposo al fine di garantire la continuità assistenziale e il benessere degli ospiti.

Assumeva così pienamente rispettata la ratio della norma che era in via esclusiva quella di promuovere forme stabili di rapporto e non di determinare un aumento del personale in organico.

Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza di prime cure, fossero accolte le domande proposte con il ricorso di primo grado.

Si costituiva in appello INPS chiedendo il rigetto del gravame e ribadendo le proprie difese.



Orbene, quanto al primo motivo, deve in primis essere rilevato come le doglianze levate si appuntino su aspetti formali del verbale ispettivo, atto presupposto rispetto a quello in questa sede impugnato costituito dall'avviso di addebito. Anche volendo ritenersi tali questioni passibili di essere valutate in questa sede, le relative doglianze dovrebbero reputarsi come riconducibili ad opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e come tali soggette al relativo termine decadenziale, come tali da dichiararsi tardive in quanto il ricorso in opposizione risulta presentato in prime cure oltre il termine di venti giorni previsto dalla citata norma, posto che, a fronte della notifica dell'avviso di addebito indicata dalla stessa parte appellante come intercorsa nella data del 23/11/2019, il ricorso in primo grado emerge essere stato depositato in data 20/12/2019.

Dalla lettura del verbale emergono poi presenti tutti i requisiti di validità dello stesso e anche l'esposizione delle attività svolte e dei motivi per i quali le contestazioni vengono levate con precisa individuazione dei lavoratori per i quali il recupero contributivo viene disposto e delle ragioni a ciò sottese.

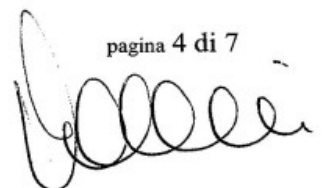
Le doglianze levate devono pertanto anche nel merito dirsi insussistenti.

Quanto al secondo motivo inerente il merito, la questione agitata tra le parti è riferita in fatto alla ricorrenza delle condizioni per la fruizione dello sgravio di cui all'art. 1 comma 118 legge 190/2014 e segnatamente quella di promuovere forme di occupazione stabile.

Tale articolo recita *"Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia' stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"*.

La legge pone un requisito generale, ovvero la conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in un preciso arco temporale predefinito, e individua poi una serie di circostanze che operano quali motivi di esclusione dal beneficio che sono disciplinate espressamente, ma in via ulteriore esplicita nell'*incipit* quale finalità deve connotare l'assunzione per la quale è richiesto lo sgravio ovvero il *fine di promuovere forme di occupazione stabile* qualificante, quale *ratio legis*, l'intera operazione.

Tale elemento, per la sua precisa esplicitazione nel testo di legge, costituisce uno dei requisiti per il riconoscimento dello sgravio e come tale oggetto di verifica anche ex post per valutare la congruità della operazione compiuta, la cui mancanza di per sé esclude la riconoscibilità dello sgravio.



Ne consegue all'evidenza che la relativa prova grava sulla parte che rivendica lo sgravio secondo i principi dell'onere della prova consolidati in materia secondo i quali *"In materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata"* (Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2020, n. 6762).

Del resto la norma ulteriormente chiosa che *"L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo"* richiamando in specifico tutte le proposizioni di cui al detto periodo che in maniera peculiare, ponendolo come primo requisito, enfatizza la necessaria finalizzazione della assunzione alla promozione di una stabile occupazione.

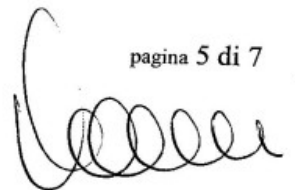
Sulla parte appellante deve pertanto dirsi gravante l'onere della prova riferito alla soddisfazione con l'operazione del fine di promuovere forme di occupazione stabile.

Il verbale ispettivo agli atti pone dubbi in ordine alla ricorrenza dei requisiti sotto tale profilo laddove evidenzia come per quattro lavoratori oggetto del verbale sia rinvenibile di fatto una medesima modalità di ingaggio. Questi invero nel verbale vengono indicati come già tutti dipendenti della Cooperativa sociale I Girasoli, quindi dimissionari da essa e poi assunti, per un arco superiore al semestre, come lavoratori a tempo determinato dalla Residenza I Girasoli s.r.l. e infine assunti a tempo indeterminato da quest'ultima società con richiesta di sgravio dei contributi ai sensi della legge in esame. Attraverso questo meccanismo sono stati soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge ovvero assunzione nell'arco temporale di legge di lavoratori che nei sei mesi precedenti non erano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Dalle dichiarazioni dei lavoratori raccolte nell'immediatezza dell'accesso, pur nella non coincidenza tra i lavoratori oggetto dei rilievi in questa sede e quelli ascoltati nel corso dell'accesso ispettivo, è poi emerso come le attività svolte da coloro che sentiti sono a loro volta transitati dall'una all'altra società, sono state di fatto sovrapponibili, non potendo dirsi certamente di rilievo dirimente che taluno dei lavoratori abbia indicato nel corso del periodo alle dipendenze della cooperativa che qualche turno, del tutto saltuariamente, fosse svolto anche presso una diversa struttura assistenziale. Emerge viceversa una evidente continuità della prestazione sotto il profilo delle mansioni svolte, dell'apparato organizzativo presso il quale le maestranze prestavano attività, della sede di lavoro, dei pazienti assistiti. Appare in tal senso compiuto un mero trasferimento delle maestranze che hanno proseguito l'attività secondo modalità di fatto coincidenti.

Con riferimento al quinto lavoratore Biondi Monica emerge poi, secondo modalità ancora maggiormente dimostrative della finalizzazione della operazione ad accedere allo sgravio, come ella, già dipendente a tempo indeterminato della cooperativa sia stata assunta, a seguito di dimissioni, dalla Residenza con contratto a tempo indeterminato in data 16/3/2015, con contratto però poi annullato (per motivi non chiariti) e sostituito da contratto a tempo determinato dalla medesima data di durata semestrale, poi prorogato per quindici giorni e quindi trasformato in contratto a tempo indeterminato con fruizione dei benefici. La consecuzione dei fatti fa emergere evidente come l'annullamento del primo contratto a tempo determinato sia stata funzionale in via esclusiva e consentire, attraverso l'escamotage attuato, la fruizione dei benefici facendo apparire come ella fosse nei sei mesi precedenti la definitiva assunzione come ingaggiata a tempo determinato.

In sede di ispezione sono poi stati evidenziate interessenze tra le due società che sono del resto direttamente ricavabili dai documenti versati in atti dalle parti costituite dalle visure storiche camerali delle due società. Dall'esame di queste emerge come le quote della Residenza I Girasoli s.r.l. siano sempre state di proprietà per 50% ciascuno di Bonavita Cristina e di Bonavita Maurizio, di cui in atti non vi è contestazione del legame parentale in essere quali fratelli, con affidamento della gestione quale amministratore unico a Bonavita Maurizio. La Cooperativa Sociale I Girasoli risulta avere espresso come Presidente del Consiglio di Amministrazione in annualità comprese tra il 2003 e il 2004 Bonavita



Maurizio e in annualità più recenti dal 2010 al 21/7/2014 ~~di~~ Bonavita Cristina quindi divenuta Vicepresidente con carica, unitamente a quella di consigliere cessata in data 23/12/2014.

Emerge inoltre come tra la Cooperativa e la Residenza (in allora denominata Immobiliare 99 s.r.l.) sia stato sottoscritto un contratto di affitto d'azienda in data 5/8/2004 in forza del quale la Residenza concedeva in affitto la propria azienda costituita dalla casa di riposo sita in Comune di Predappio, via San Demetrio n. 35 - 3, azienda comprendente l'immobile nel quale viene svolta l'attività, l'annesso terreno e tutte le attrezzature, impianti, macchinari, mobili e arredi risultanti dall'inventario.

Parte appellante ha prodotto, al fine di accreditare la correttezza dell'operata assunzione, copia telematica di una raccomandata con relativo avviso di ricevimento riferita alle dimissioni rassegnate dalla carica di Vicepresidente e di socia della Bonavita del 18/11/2014, ricevuta dalla cooperativa il 20/11/2014.

Ha poi prodotto una copia di un contratto di appalto di servizi in forma incompleta in quanto mancante di parte delle affogliazioni, di data incerta, in cui si legge che la Residenza affidava alla cooperativa l'organizzazione e l'esecuzione *"delle attività esecutive riguardanti servizi di pulizia e accessori dell'intera struttura sita in Predappio, via san Demetrio 35, (...) nonché i servizi di Assistenza ed Animazione (...) nell'ala della struttura meglio individuata e specificata nella planimetria che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale"*.

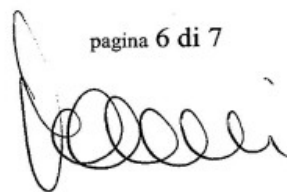
Ha altresì prodotto copia di una PEC intercorsa tra la cooperativa e la Residenza Girasoli s.r.l. del 27/1/2017 con la quale la cooperativa annunciava che, in ragione delle condizioni economiche precarie della cooperativa, il revisore all'esito della propria attività aveva inteso richiedere la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa e chiedeva alla Residenza ad indicare entro il successivo 31/1/2017 le modalità e i termini per il passaggio dell'appalto di servizi in essere, nonché PEC del 6/2/2017 di risposta della cooperativa, verbale di conciliazione in sede sindacale dell'11/2/2017 tra le due società predette con previsione di assunzione di una lavoratrice (tale Bota) già dipendente della Cooperativa da parte della Residenza.

Tali produzioni non sono dirimenti rispetto alla prova della ricorrenza della finalità come sopra specificata posto che la dismissione dei ruoli nella cooperativa da parte della Bonavita pochi mesi prima che si desse attuazione all'elaborato passaggio dei lavoratori di che trattasi da una società all'altra non è dimostrativo che la finalità *di promuovere forme di occupazione stabile* fosse sussistente, secondo quanto in questa sede necessario per accreditare la applicabilità degli sgravi.

Viceversa emerge messa in atto per più lavoratori una complessa procedura a mezzo della quale quattro lavoratori si sono dimessi dalla cooperativa per ragioni non meglio chiarite in un'epoca temporale nella quale non emergono inadempimenti a danno degli stessi rispetto a retribuzioni od altro ed in costanza di un rapporto a tempo indeterminato, per essere poi assunti con contratto a tempo determinato dalla residenza, contratto utile a fare integrare il presupposto di legge per gli sgravi, ma non certo tranquillizzante per i lavoratori che avrebbero così lasciato un posto fisso, per il quale al momento non emergono inadempimenti agli obblighi retributivi od altro del datore di lavoro per motivi rimasti ignoti, salvo poi solo successivamente essere riassunti dalla Residenza che per tale assunzione ha lucrato gli sgravi contributivi qui contestati. Del resto gli inadempimenti che risultano denunciati da taluno dei lavoratori sentiti in sede ispettiva ineriscono le mensilità di dicembre 2016, 13° 2016, gennaio e febbraio 2017 (Greggi).

Quanto agli altri documenti prodotti questi non sono di rilievo laddove temporalmente successivi alla assunzione dei lavoratori di cui al verbale, assunzione che risulta effettuata per la Biondi il 16/10/2015 e per i restanti lavoratori in data 1/4/2016 e per questi preceduta da una complessa fase per la quale le dimissioni sono state rassegnate oltre sei mesi prima. Il contratto di appalto di servizi tra la Cooperativa e la Residenza fa emergere tra le due società ulteriori interessenze che la sola parziale produzione non consente di precisamente individuare e collocare temporalmente.

Deve concludersi quindi come non emerga assolto da parte dell'appellante l'onere della prova sulla stessa gravante della ricorrenza della finalità *di promuovere forme di occupazione stabile* ed anzi



emergano conferenti elementi che a contrario militano per la messa in atto di una architettata modalità di assunzione di lavoratori posta in essere scientemente da due società aventi collegamenti tra loro per ottenere attraverso il transito dall'una all'altra di lavoratori, i benefici contributivi in assenza di uno dei presupposti di legge.

L'appello deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,
respinge l'appello.

Condanna Residenza I Girasoli s.r.l. alla rifusione delle spese del grado in favore di INPS che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfetarie ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del c.d. contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/02.

Bologna 2/2/2023

Il Consigliere est.
dott. Valeria Vaccari



Il Presidente
dott. Carlo Coco



(minuta depositata il 9/2/2023)

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Iuppo
Anna Iuppo

